



Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali per l'anno accademico 2025-2026.

Art. 1 – Finalità del bando	2
Art. 2 – Tipologie di studentesse/i che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio	2
Art. 3 - Requisiti	4
Art. 4 - Come e quando fare domanda di borsa	5
Art. 5 – Graduatorie e suddivisione delle risorse	6
Art. 6 – Valutazione del merito	7
Art. 7 – Valutazione delle condizioni economiche	7
Art. 8 – In sede, pendolare e fuori sede	8
Art. 9 – Ammontare della borsa di studio	9
Art. 10 – Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni	11
Art. 11 – Pagamento	11
Art. 12 – Esonero dalla contribuzione	11
Art. 13 – Revoca della borsa di studio	12
Art. 14 – Contributi per la mobilità internazionale	12
Allegato 1	14
Allegato 2	16

**Art.1 Finalità del bando**

Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto e in ottemperanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive, finanziato sia dall'Unione Europea - Next Generation EU, sia dalla missione 4 componente 1 investimento 1.7 "Borse di studio per accesso all'Università" dello stesso, l'Università Iuav di Venezia emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio per l'anno accademico 2025/2026 destinate alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli e prive/privi di mezzi.

L'assegnazione della Borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso. Le risorse del PNRR hanno inoltre l'obiettivo di aumentare il numero e l'importo delle borse di studio alle studentesse e agli studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate.

Art. 2 Tipologie di studentesse/i che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio

La borsa di studio è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:

- a) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea – per un massimo di 7 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi ateneo;
- b) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico - per un massimo di 11 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea magistrale – per un massimo di 5 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo;
- d) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca - per la durata prevista dei corsi a partire dall'anno di prima iscrizione, solo per coloro che non beneficiano della borsa di dottorato;
- e) alle studentesse e agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% e alle studentesse e agli studenti con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato all'allegato 1;
- f) alle studentesse e agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all'allegato 2.

La borsa di studio è concessa per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno livello di titolo di studio.

Per **anno di prima immatricolazione** si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo.

La domanda di borsa deve essere presentata ogni anno accademico.

Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/stato iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diverso da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi per poter richiedere il beneficio di cui sopra.

La studentessa o lo studente che, a seguito di precedente **rinuncia agli studi**, o di **decadenza** dagli studi, si iscriva ad altro corso di studio universitario, ai fini della concessione



dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, viene considerata/considerato iscritta/iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che la stessa o lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali CFU acquisiti durante la carriera precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

La studentessa o lo studente che, a seguito di **passaggio interno** o di **trasferimento**, si iscriva ad un altro corso di studi universitario (del medesimo Ateneo nel caso di passaggio interno, in altro Ateneo nel caso di trasferimento) ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della prima immatricolazione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio.

I corsi di studio di cui al D.M. n. 509/1999 sono equiparati ai corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del D.M. n. 270/2004. A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

La studentessa/lo studente che si iscrive **contemporaneamente** a due corsi di studio, anche afferenti a Istituzioni AFAM o allo stesso Ateneo, e secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 della Legge 12 aprile 2022 n. 33, individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. La studentessa/lo studente già iscritta/iscritto ad un corso di studi ad anni successivi al primo non può individuare il corso di seconda iscrizione, ai fini dell'assegnazione della Borsa per il diritto allo studio, qualora ne abbia già usufruito nella carriera di prima iscrizione. Qualora la studentessa/lo studente iscritta/iscritto ad un corso di studio non abbia mai fruito della Borsa per il diritto allo studio nella carriera di prima iscrizione, il cui titolo non risulti ancora conseguito, può chiedere la Borsa (mai richiesta) per il corso di seconda iscrizione.

Alla studentessa o allo studente che non dichiarerà la **contemporanea iscrizione** (seguendo le disposizioni contenute alla pagina <https://www.unive.it/pag/17257>) entro il 15 ottobre 2025 per i corsi di laurea o entro il 18 dicembre 2025 per i corsi di laurea magistrale, non spetterà per l'anno accademico 2025/2026 la relativa maggiorazione in caso sia vincitrice/vincitore di borsa. Ai fini dell'attribuzione della condizione di studentessa/studente contemporaneamente iscritta/iscritto farà fede la data di presentazione della dichiarazione attraverso la procedura web.

La studentessa o lo studente che conseguirà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, potrà beneficiare di **un'integrazione della Borsa di studio** pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, a condizione che vi siano **risorse residuali disponibili** successivamente all'assegnazione della Borsa di studio regionale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti idonee/idonei aventi diritto iscritte/iscritti all'anno accademico 2025/2026. L'ammontare della borsa è pari al 50% dell'importo previsto al netto delle quote previste per il servizio mensa ed il servizio alloggio, quest'ultimo calcolato forfettariamente per le studentesse e gli studenti non alloggiati presso le residenze dell'ESU di Venezia in Euro 1.600,00. L'integrazione verrà erogata prioritariamente alle studentesse e agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni regolari, mediante una graduatoria ordinata in base al reddito, considerando l'ordine delle sessioni di laurea e dando la precedenza alle studentesse e agli studenti con



l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso. I benefici possono essere concessi alle studentesse e agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

La studentessa o lo studente **detenuta/detenuto**, eventualmente iscritta/iscritto ai corsi di studio di questo Ateneo, potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per la studentessa o lo studente non detenuta/detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di Borsa di studio la studentessa o lo studente detenuta/detenuto verrà considerato studentessa o studente in sede.

Art.3 Requisiti

1 Requisiti generali

Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l'A.A. 2025/26 all'Università IUAV di Venezia, con idonei requisiti economici e di merito, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio regionali.

Saranno prese in considerazione solo le domande di studentesse e studenti che:

- a) hanno **pagato la prima rata** di iscrizione all'a.a.2025-26 entro la scadenza prevista;
- b) hanno un **ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a 26.306,25 euro**;
- c) hanno un **ISPE non superiore a 42.530,50 euro**;
- d) hanno **presentato la domanda** di borsa entro la scadenza indicata dal bando.

Non saranno prese in considerazione le domande di chi:

- a) è in possesso di laurea conseguita prima della riforma degli ordinamenti ai sensi del DM 509/1999, tranne che per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
- b) beneficia di altra borsa di studio, escluse le integrazioni per i periodi di mobilità internazionale
- c) non presenti la richiesta entro i termini stabiliti o presenti un ISEE non per il diritto allo studio universitario o un ISEE difforme
- d) non versi la prima rata di contribuzione entro i termini stabiliti

2 Requisiti di merito

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea:

- 25 crediti, per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- 135 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso; in questo caso la richiesta di borsa vale solo per il primo semestre

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- 25 crediti per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- 135 crediti per chi si iscrive al quarto anno
- 190 crediti per chi si iscrive al quinto anno
- 245 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

- 30 crediti per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso; in questo caso la richiesta di borsa vale solo per il primo semestre

I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2025.



I requisiti di merito per studentesse e studenti con disabilità e invalidità uguale o superiore al 66% e per le/gli iscritte/i a tempo parziale sono indicati negli allegati 1 e 2.

Alle studentesse e agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale non è richiesto alcun requisito di merito.

3 Bonus

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, le/gli iscritte/i ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico hanno a disposizione un bonus:

- da 1 a 5 CFU per il secondo anno accademico
- da 1 a 12 CFU per il terzo anno accademico
- da 1 a 15 CFU per gli anni accademici successivi

Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Solo se si usa una parte del bonus (ad esempio 3 dei 5 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

Studentesse e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.

Il bonus non è previsto per le/gli iscritte/i a tempo parziale e per le/gli iscritte/i al primo anno di corso di laurea magistrale con titolo di accesso conseguito all'estero.

4 Casi particolari

1. Studentesse e studenti che hanno una **precedente carriera chiusa per rinuncia**:

- a) Se **non hanno beneficiato della borsa di studio**: sono considerate/i iscritte/i al primo anno. Le attività didattiche riconosciute non vengono considerate per il calcolo del merito nella nuova carriera.
- b) Se **hanno beneficiato della borsa di studio**: vengono conteggiati anche gli anni effettuati nell'Ateneo di provenienza e sono considerate/i come iscritte/i ad anni successivi al primo, con l'obbligo di rispettare i requisiti di merito previsti per ottenere l'idoneità alla borsa.

3. Per le studentesse e gli studenti **internazionali** si contano solo gli anni di iscrizione e i crediti formativi ottenuti a partire dalla prima immatricolazione in Italia.

Art. 4 Come e quando fare domanda di borsa

1 Come

- a) **Presentare** ad un Centro di Assistenza Fiscale CAF la Dichiarazione Sostitutiva Unica **DSU** per il rilascio dell'attestazione ISEE 2025 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio. La DSU può essere presentata autonomamente attraverso il sito web INPS.
- b) **Compilare**, nell'area riservata dello sportello web SPIN, l'**autocertificazione online** per la richiesta di borsa di studio, collaborazione studentesca e riduzione tasse per l'anno accademico 2025-26. **Se la procedura è correttamente completata, si riceve tramite mail la conferma di invio della domanda e il pdf riepilogativo dei benefici richiesti.** Non è necessario essere immatricolate/i per poter compilare l'autocertificazione online, vi si accede con le credenziali ricevute al momento della prescrizione.
- c) **Pagare la prima rata** di contribuzione dell'anno accademico 2025-26 entro la scadenza prevista.

2 Quando

- 🕒 Iscritti al **primo anno**: dal 31 luglio 2025 al **15 ottobre 2025**
- 🕒 Iscritti ad **anni successivi** al primo: dal **31 luglio 2025** al **30 settembre 2025**

Anche chi si immatricola tardivamente deve rispettare la scadenza del 15 ottobre per la compilazione dell'autocertificazione e la presentazione della DSU.



Il mancato rispetto di una sola delle scadenze determina l'esclusione dal concorso per la borsa di studio.

3 Eccezioni ammesse

Per le studentesse e gli studenti stranieri e italiani con redditi e patrimoni esteri che devono presentare L'**ISEE parificato IPU**, la sola scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica al Caf convenzionato Iuav è posticipata al **10 novembre 2025**.

La sola scadenza per il **pagamento della prima rata** di contribuzione è posticipata al **18 dicembre** in caso di:

- a) Studentesse e studenti trasferiti all'Università Iuav di Venezia;
- b) Studentesse e studenti prescritti ai corsi di laurea magistrale che alla data del **15 ottobre sono nella condizione di laurendo/a**;
- c) Studentesse e studenti che nel medesimo periodo risultano in sospensione, interruzione, servizio civile;
- d) Studentesse e studenti che nel medesimo periodo si trovano in gravi condizioni di infermità documentate.

Art.5 Graduatorie e suddivisione delle risorse

1 Le graduatorie sono 4:

- 1) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi di nazionalità italiana e comunitaria, e di nazionalità extra UE con titolo di studio di accesso UE: la **graduatoria** è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**
- 2) Iscritte/i al primo anno di tutti i corsi non appartenenti a paesi dell'Unione Europea e con titolo di studio di accesso extraUE: la graduatoria è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**
- 3) Iscritte/i agli **anni successivi** al primo: la **graduatoria** è ordinata **sulla base del coefficiente di merito**
- 4) Iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca: la **graduatoria** è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**

2 Le risorse disponibili sono così suddivise:

- 1) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi di nazionalità italiana e comunitaria e di nazionalità extra UE con titolo di studio di accesso UE: 30%
- 2) Iscritte/i al primo anno di tutti i corsi non appartenenti a paesi dell'Unione Europea e con titolo di studio di accesso extra UE 7% del 30% destinato agli iscritti al primo anno di tutti i corsi
- 3) Iscritte/i ad anni successivi al primo: 70%
- 4) Iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca: specifico accantonamento di risorse determinato dal rapporto tra la percentuale di idonei dell'anno accademico precedente rispetto al totale delle/ iscritte/i.

I fondi da cui sono attinte le risorse a copertura delle borse di studio sono derivanti:

- a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- b) dalla eventuale quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
- c) dalle eventuali risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
- d) dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, *la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.*



Art.6 Valutazione del merito

1 Il coefficiente di merito si calcola con la formula:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})] / 2$$

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutte le studentesse e gli studenti nello stesso anno e per le stesse materie della studentessa o dello studente considerata/o.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il 10 agosto 2025 dalle studentesse e dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi della studentessa o dello studente considerata/o.

La prima posizione di graduatoria corrisponde al coefficiente di merito più alto e le successive posizioni sono elencate in ordine decrescente di coefficiente; in caso di parità prevale l'ISEE inferiore.

Art.7 Valutazione delle condizioni economiche

1 Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE). L'attestazione deve essere rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio.

2 Per le studentesse e gli studenti internazionali provenienti dai **paesi particolarmente poveri**, elencati nel D.M. 166 del 3 marzo 2025, la condizione economica è valutata sulla base di una certificazione che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia di alto reddito ed elevato livello sociale, rilasciata da:

- a) Rappresentanza italiana nel paese di provenienza
- b) Università del paese di provenienza, se collegata con accordo o convenzione con Iuav
- c) Enti italiani abilitati

3 Studentesse e studenti **rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria e temporanea**: si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

4 E' possibile, per i nuclei familiari che hanno rilevato un peggioramento della condizione economica, utilizzare l'ISEE "corrente", solo se si possiede già un ISEE 2025 rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio

5 Il nucleo familiare della studentessa e dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

6 La studentessa o lo studente è **indipendente** dalla famiglia di origine e costituisce un nucleo familiare a sé quando:

- a) Ha residenza **fuori dall'abitazione** della famiglia d'origine **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo membro, quindi a titolo oneroso e documentabile, e ha **redditi propri** da lavoro dipendente o assimilati non inferiori a **9.000,00 euro**, valutati sulla base del reddito lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- b) E' iscritta/o ad un corso di dottorato di ricerca e rispetta la precedente condizione

7 Il nucleo familiare della studentessa o dello studente di dottorato è formato dalla/dallo studentessa/studente stessa/o e, se presenti, dal coniuge e dai figli minori di 18 anni e maggiorenni, secondo quanto stabilito dall'art.3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Art.8 In sede, pendolare e fuori sede

1 In fase di compilazione dell'autocertificazione è necessario indicare il proprio status (in sede, pendolare o fuori sede), in base alle seguenti indicazioni:



- a) in sede: se si ha residenza nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio.
- b) pendolare: se si ha residenza in un luogo compreso tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti dalla sede del corso di studio.
- c) fuori sede se si ha residenza in un luogo distante più di 80 km dalla sede del corso di studio e si prende alloggio a pagamento nel Comune di Venezia o in uno dei comuni per i quali si è classificati "in sede", per un periodo di almeno dieci mesi nell'anno accademico 2025-26 (ovvero un minimo di **10 mesi, o 5** nel caso di borsisti semestrali, nel periodo che va da **ottobre 2025 a settembre 2026**). Anche i periodi di mobilità internazionale e di tirocinio curriculare sono considerati utili per il raggiungimento dei dieci mesi, se coperti da un contratto di locazione. Chi frequenta un corso di **dottorato** di ricerca è considerata/o **fuori sede**, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le/gli iscritte/i al primo anno fuori corso devono prendere alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore ai 5 mesi nell'anno accademico 2025-26 da ottobre 2025 a settembre 2026.

In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto si è considerati/e pendolari.

La definizione dello status per la sede di è effettuata con riferimento alle tabelle consultabili alla seguente pagina web dedicata.

Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto la sede del corso, pur avendo presentato regolare contratto d'affitto, non sarà possibile attribuire lo status di "Fuori sede"

Dalle tabelle è possibile anche visionare quali sono i comuni "In sede" in cui è necessario prendere alloggio a titolo oneroso al fine di ottenere lo status di fuorisede.

Le distanze presenti in tabella fanno riferimento unicamente alla sede di Venezia.

2 Alla studentessa o allo studente indipendente è attribuita la borsa di studio con lo status di fuori sede, indipendentemente dal comune di residenza.

E' considerata/o fuori sede anche la studentessa o lo studente "c.d. indipendente" che a prescindere dalla distanza tra la propria residenza e la sede del corso di studi frequentato, alloggia al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in un immobile non di proprietà di un suo membro, a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi, percependo redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 l'anno. In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto la studentessa o lo studente è considerata/o in sede o pendolare. La studentessa o lo studente, che abbia dichiarato il possesso dei requisiti da "studente indipendente" deve inviare all'indirizzo **diritto.studio@iuav.it** idonea documentazione che attesti la residenza e i redditi redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 l'anno.

3 Contratto di affitto

La studentessa o lo studente, che abbia dichiarato il possesso dei requisiti da "fuori sede" nell'**autocertificazione online** per la richiesta di borsa di studio, deve inviare la documentazione che attesti il proprio ruolo di conduttore negli alloggi a titolo oneroso di cui usufruirà complessivamente per almeno 10 mesi nell'anno accademico (5 mesi o fino al conseguimento del titolo in caso di ultimo semestre "aggiuntivo").



Devono essere inviati a dirittostudio.contratti@iuav.it entro e non oltre il **31 gennaio 2025** in un unico file in formato PDF:

- ⌚ Copia del contratto di locazione
- ⌚ Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione
- ⌚ Copia della carta d'identità

In caso contrario la/lo studentessa/studente sarà considerata/o pendolare. I contratti inviati dopo il 31 gennaio non saranno presi in considerazione.

Chi invia il contratto **dopo il 31 ottobre 2025** dovrà attendere la pubblicazione delle graduatorie riformulate, a maggio 2026, per vedere riconosciuto lo status di fuori sede.

Chi alloggia presso una residenza ESU non deve inviare il contratto. Il suo nominativo e la durata del contratto saranno comunicati da ESU al nostro ufficio.

Si invitano gli studenti, una volta pubblicate le graduatorie provvisorie, ad indicare anomalie o errori tramite apposito form per i ricorsi entro e non oltre le scadenze indicate.

Tutti gli status inseriti saranno verificati e, dove necessario, modificati dal servizio diritto allo studio, nel caso sussistano irregolarità, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Art.9 Ammontare della borsa di studio

1 Gli importi della borsa di studio per l'a.a. 2025-26 sono:

- a) Fuori sede o indipendente: 7.072,10 euro
- b) Pendolare: 4.132,85 euro
- c) In sede: 2.850,26 euro

2 La borsa di studio è erogata parte in denaro e parte in servizi, non è dunque prevista l'erogazione in denaro della sottostante quota riservata ai servizi:

	Borsa lorda	Quota mensa	Quota alloggio	Importo netto
Fuori sede o indipendente	7.072,10€	760,00 €		€ 6.312,10
Fuori sede con alloggio ESU	7.072,10€	760,00 €	1.600,00 €	€ 4.712,10
Pendolare	4.132,85€	540,00 €		€ 3.592,85
In sede	2.850,26€	250,00 €		€ 2.600,26

3 Per le studentesse e gli studenti con **ISEE inferiore a 13.153,12 euro** l'importo della borsa è **maggiorato del 15%**. La borsa è **pagata per intero** agli studenti **con ISEE da 13.153,12 euro a 17.537,50 euro**. Per **ISEE superiori** è proporzionalmente **ridotta** fino alla metà dell'importo lordo massimo:

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,12 €	€ 8.132,91	€ 4.752,77	€ 3.277,79
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	€ 7.072,10	€ 4.132,85	€ 2.850,26
Superiore a 17.537,50 €	Borsa ridotta gradualmente fino a € 3.536,00	Borsa ridotta gradualmente fino a € 2.066,42	Borsa ridotta gradualmente fino a € 1.425,13

4 Per le studentesse e gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio è previsto un incremento del 20% dell'importo di borsa, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal bando per l'intera durata dei corsi, e a condizione che la doppia iscrizione sia segnalata via email al **servizio diritto allo studio entro una**



settimana dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancata comunicazione entro il termine prestabilito, non sarà corrisposta la maggiorazione della borsa del 20%.

Fuori sede	Pendolare	In sede
€ 8.486,52	€ 4.949,42	€ 3.420,26

L'incremento del 20% non è cumulabile con quello previsto per le studentesse iscritte ai corsi S.T.E.M. e per le studentesse e gli studenti indipendenti.

Alle studentesse e agli studenti **iscritti contemporaneamente a più corsi di studio** con un **ISEE inferiore a 13.153,12 €** si applica l'ulteriore **maggiorazione dell'importo del 15%**.

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,12 €	€ 9.759,49	€5.703,33	€3.933,26
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	€8.486,52	€4.959,42	€3.420,26
Superiore a 17.537,50 €	Borsa ridotta gradualmente fino a €4.243,26	Borsa ridotta gradualmente fino a €2.479,71	Borsa ridotta gradualmente fino a €1.710,13

5 Per le studentesse iscritte ad un corso di laurea, corso di laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale S.T.E.M. l'importo della borsa è **maggiorato del 20%**. Tale incremento non è cumulabile con la maggiorazione del 15% prevista per ISEE uguale o inferiore a 13.153,11 €.

Fuori sede	Pendolare	In sede
€ 8.486,52	€ 4.949,42	€ 3.420,26

6. Le studentesse e gli studenti **indipendenti** sono considerati **fuori sede**, in presenza di alloggio a titolo oneroso per il numero minimo di mesi richiesto, con importo di borsa pari a 7.072,10 € con ISEE da 0.00 € a 26.306,25 €, soggetto a trattenuta mensa di 760,00 €. L'importo è dimezzato per le studentesse e gli studenti indipendenti iscritti al primo anno fuori corso o con iscrizione a tempo parziale.

7 Le studentesse e gli studenti detenuti sono considerati **in sede**.

8 L'importo della borsa di studio e delle detrazioni per i servizi dell'ESU Venezia per il primo semestre del **primo anno fuori corso** sono dimezzati.

9 La studentessa o lo studente che riscontra una condizione economica peggiorata rispetto ai dati forniti per **I'ISEE 2025**, può presentare l'ISEE corrente per ottenere un importo di seconda rata di borsa più elevato.

10 Le studentesse e gli studenti che beneficiano di un'altra borsa di studio devono scegliere quale delle due mantenere. Questo non si applica nel caso di borse di studio erogate per integrare i periodi di mobilità internazionale.

11 Gli importi di borsa per le studentesse e gli studenti iscritti a tempo parziale sono indicati nell'allegato 2.

12 Studenti idonei non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M 09/04/2001, iscritti ad **anni successivi al primo**, hanno diritto ad usufruire del servizio mensa gratuitamente.

13 Studenti idonei non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M 09/04/2001, **iscritti al primo anno** e studenti iscritti ad



anni successivi al primo in possesso del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito, hanno accesso al servizio ristorazione a tariffa agevolata.

Per informazioni su tariffe e modalità di accesso ai servizi, si invitano gli studenti a consultare il DGR n. 774 del 08 luglio 2025.

Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni

1 Graduatorie provvisorie

Sono pubblicate entro **ottobre 2025** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

Gli studenti hanno **15 giorni** di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per presentare **ricorso** o segnalare errori, utilizzando il modulo disponibile alla stessa pagina web.

2 Graduatorie definitive

Sono pubblicate entro **novembre 2025** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

3 Graduatorie riformulate

Sono pubblicate entro **maggio 2026** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

Ogni comunicazione relativa al risultato del concorso avviene tramite la pubblicazione di avvisi all'albo ufficiale e nelle pagine web del diritto allo studio.

Art. 11 Pagamento

1 Le studentesse e gli studenti **beneficiari** potranno ricevere la borsa di studio utilizzando la carta prepagata di ateneo. In alternativa possono inserire nella propria area personale dello sportello web l'iban di un conto corrente a se stessi intestato o cointestato.

Nessun pagamento potrà essere eseguito al di fuori di queste modalità.

Lo studente entro 6 mesi dall'assegnazione di borsa, dovrà comunicare il c/c in cui sarà erogato l'importo dovuto.

Per inserire o modificare i dati del c/c lo studente dovrà accedere all'area dedicata del proprio SPIN alla sezione **Dati Anagrafici > Anagrafica > Modifica dati rimborso**.

2 Le date dei pagamenti sono:

- dicembre 2025: **prima rata** di borsa per le/gli assegnatarie/i
- dicembre 2025: **intera borsa** di studio per le studentesse e gli studenti di dottorato **assegnatari**
- giugno 2026: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i al primo anno che, alla data del **15 maggio 2026**, hanno conseguito almeno 20 crediti
- giugno 2026: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i ad anni successivi al primo
- settembre 2026: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i al primo anno che hanno conseguito i 20 crediti entro il **10 agosto 2026**

La seconda rata non sarà versata alle/agli iscritte/i al primo anno che non ottengono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2026.

Art. 12 Esonero dalla contribuzione

1 E' totalmente **esonerata/o dalla contribuzione e dalla tassa regionale per il diritto allo studio** chi risulta **beneficiaria/o e idonea/o** di borsa di studio.

Il **rimborso** della prima rata di contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio avviene entro **l'anno accademico 2025/26**.

2 Le studentesse e gli studenti iscritti al **primo anno fuori corso** sono **parzialmente esonerati**. Devono pagare il 50% dei contributi universitari, calcolati in base alle condizioni economiche e di merito.

Art. 13 Revoca della borsa di studio

1 La borsa è revocata a:



- studentesse e studenti del primo anno che **non ottengono 20 crediti** entro il **30 novembre 2026**
- studentesse e studenti del primo anno iscritti a tempo parziale che **non ottengono 10 crediti** entro il **30 novembre 2026**
- studentesse e studenti che conseguono il titolo entro l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio
- studentesse e studenti che effettuano la **rinuncia** agli studi **prima del 10 agosto 2026**
- studentesse e studenti che effettuano il **trasferimento** ad altro Ateneo **prima del 10 agosto 2026**
- chi dichiara il falso;
- dottorandi di ricerca senza borsa che diventino in seguito assegnatarie/i di borsa ai sensi della L. 210/98

2 In caso di revoca la borsa dovrà essere restituita nei modi e nei tempi comunicati dall'Università.

3 La revoca della borsa di studio alle/agli iscritte/i del primo anno che non ottengono 20 crediti entro il 30 novembre 2025 comporta l'addebito della **tassa regionale** per il diritto allo studio e il ricalcolo della tassazione dovuta per l'anno accademico 2025-26.

4 La data del 30 novembre 2026 può essere posticipata al 31 marzo 2027 solo in caso di disabilità temporanea documentata.

5 La restituzione della borsa di studio per chi consegue il titolo entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2024-25 **deve avvenire prima dell'esame di laurea**, pena l'esclusione dalla sessione di laurea. Dovrà essere restituita la somma ricevuta e l'importo relativo ai servizi goduti (alloggio e ristorazione), calcolati alle corrispondenti tariffe (tariffe senza requisiti).

Le studentesse e gli studenti devono comunicare immediatamente al servizio diritto allo studio qualsiasi evento rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Art.14 Contributi per la mobilità internazionale

1 In caso di disponibilità di risorse regionali, le studentesse e gli studenti assegnatari o idonei che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'anno accademico 2025-26 possono beneficiare di un contributo regionale aggiuntivo, a patto che i cfu conseguiti all'estero siano riconosciuti in carriera.

2 L'ordine di attribuzione del contributo è:

1. Studentesse e studenti idonei non assegnatari di borsa a.a. 2025-26, secondo la posizione di graduatoria;
2. Studentesse e studenti assegnatari di borsa a.a. 2025-26, secondo la posizione in graduatoria;
3. Studentesse e studenti esclusi dal concorso di borsa per il solo superamento dei requisiti relativi alla condizione economica, secondo l'ordine di coefficiente di merito e solo se i valori ISEE ed ISPE non superano il 40% dei limiti stabiliti per l'idoneità alla borsa

Il contributo non è erogabile a chi beneficia della borsa di studio di dottorato.

3 Ammontare del contributo

- Assegnatarie/i o idonee/i di borsa: 500,00 euro per ogni mese di permanenza all'estero, per un massimo di 10 mesi
- Escluse/i dal concorso: 125,00 euro per ogni mese di permanenza all'estero, per un massimo di 10 mesi



Dal contributo totale viene **sottratto** l'ammontare della **borsa** concessa con **fondi dell'Unione Europea** o con fondi derivanti da altri accordi, anche non comunitari.

4 Pagamento

In due rate:

1. 40% della somma complessiva prima dell'avvio del programma di mobilità o a programma di mobilità già avviato;
2. 60% della somma complessiva al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale dovrà essere restituita.

Non bisogna presentare specifica domanda per i contributi, è sufficiente aver richiesto la riduzione tasse e/o benefici tramite la compilazione dell'autocertificazione online e la presentazione dell'ISEE 2025 nei tempi validi per tutte le studentesse e gli studenti.

5 Rimborso spese di viaggio

In caso di disponibilità di risorse regionali, è possibile ottenere, presentando i titoli originali di viaggio, anche il rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno: fino a 100 euro per i Paesi europei e fino a 500 euro per i Paesi extraeuropei.



Allegato n.1 Durata, requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti con disabilità uguale o superiore al 66% e con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 1, l. n. 104/1992

1 Durata della borsa

- Corsi di laurea: per un massimo di 9 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un massimo di 13 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale: per un massimo di 7 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo

2 Requisiti di merito

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Corsi di laurea	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Primo anno fuori corso	108	81
	Secondo anno fuori corso	144	108
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Quarto anno	108	81
	Quinto anno	152	114
	Primo anno fuori corso	196	147
	Secondo anno fuori corso	240	180
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	24	18
	Primo anno fuori corso	64	48
	Secondo anno fuori corso	96	72

I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2025.

3 Bonus

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, la studentessa o lo studente ha a disposizione un bonus:

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Bonus	Secondo anno	4	3
	Terzo anno	9	7
	Anni successivi	12	9



Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Solo se si usa una parte del bonus (ad esempio 3 dei 4 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

4 Revoca

Alle studentesse e agli studenti con invalidità uguale o superiore al 66% non si applicano la sospensione della seconda rata e la revoca di borsa in caso di mancato raggiungimento del numero di CFU minimo richiesto.

Anche alle studentesse e agli studenti con disabilità la borsa è revocata nel caso di:

1. Rinuncia agli studi entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa
2. Trasferimento ad altro Ateneo entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa
3. Conseguimento del titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente quello di ottenimento della borsa di studio



Allegato n.2 - Requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti a tempo parziale

1 Durata della borsa

- Corsi di laurea: per un massimo di 7 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un massimo di 11 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale: per un massimo di 5 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo

2 Requisiti di merito per la richiesta di borsa di studio

Corsi di laurea	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Primo anno fuori corso	135
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Settimo anno	135
	Ottavo anno	165
	Nono anno	190
	Decimo anno	220
	Undicesimo anno	245
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	15
	Terzo anno	30
	Quarto anno	60
	Primo anno fuori corso	80

Per le studentesse e gli studenti a tempo parziale **non è previsto** l'utilizzo del bonus.

3 Ammontare della borsa di studio per iscritte/i a tempo parziale.

Alle/agli iscritte/i a tempo parziale la borsa è **corrisposta interamente in denaro**.

Gli importi **massimi** della borsa di studio sono:

- fuori sede o indipendente: 3.536,00 euro
- pendolare: 2.066,42euro
- in sede: 1.425,13 euro



Alle studentesse e agli studenti con **ISEE inferiore a 13.153,12 euro** l'importo della borsa è **maggiorato del 15%**. La borsa è **pagata per intero** a studentesse e studenti **con ISEE da 13.153,12 euro a 17.537,50 euro**.

Per **ISEE superiori** è proporzionalmente **ridotta** fino alla metà dell'importo massimo:

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,12 €	4.066,40 €	2.376,38 €	1.638,89 €
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	3.536,00 €	2.066,42 €	1.425,13€
Superiore a 17.537,50 €	Borsa ridotta gradualmente fino a 1.768,00 €	Borsa ridotta gradualmente fino a 1033,21 €	Borsa ridotta gradualmente fino a 712,56 €

La riduzione per ISEE superiore a 17.537,50 € non si applica in caso di borsa semestrale per le/gli iscritte/i al primo anno fuori corso.

4 Per studentesse e studenti a tempo parziale e iscritti **contemporaneamente** a più corsi di studio l'importo della borsa è **maggiorato del 20%**:

5 Per le **studentesse** con iscrizione a **tempo parziale** ad un corso di laurea o di laurea magistrale **S.T.E.M** l'importo della borsa è il seguente:

Fuori sede	Pendolare	In sede
4.243,26 €	2.479,71 €	1.710,13 €

La borsa verrà corrisposta **integralmente** agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale a € 17.537,50.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo.

Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.